

Allegato "C"

Repertorio numero 20.425

Raccolta numero 10.125

STATUTO

1 - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1.1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

La società è denominata "Lucisano Media Group S.p.A." (di seguito la "Società").

1.2 - Sede

La Società ha sede legale in Roma.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro Soci.

1.3 - Oggetto

La Società ha per oggetto in Italia e all'estero l'assunzione di partecipazioni in imprese e affari cinematografici e/o audiovisivi attraverso ogni mezzo e/o formato inventato e/o da inventare o in società aventi per scopo l'attività cinematografica.

La Società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo Statuto.

La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali: versamenti in conto futuri aumenti di capitale; versamenti in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate; versamenti a copertura delle perdite; finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della Società.

1.4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 30 giugno 2100 e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea straordinaria dei Soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso, il diritto di recesso dei Soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi. La Società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 codice civile.

2 - Capitale sociale e azioni

2.1 Capitale/Strumenti finanziari

Il capitale sociale è fissato in € 14.877.840,00 (euro quattordicimilionioctocentosettantasettemilaottocentoquaranta e zero centesimi) ed è diviso in 14.877.840 (quattordicimilionioctocentosettantasettemilaottocentoquaranta) azioni.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

2.2 - Obbligazioni/Recesso

La Società può emettere obbligazioni nei modi e termini di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, che è esercitato nei modi di legge.

Il rimborso delle partecipazioni del Socio recedente è effettuato a norma di legge.

E' escluso il diritto di recesso in caso di (a) proroga del termine di durata della Società; (b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e (c) modifica e/o eliminazione dell'Articolo 2.7 in materia di OPA endosocietaria.

2.3 - Versamenti e finanziamenti dei Soci

I Soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

2.4 - Azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili, fermo quanto previsto all'Articolo 2.5 che segue in caso di mancata ammissione delle stesse alla negoziazione sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM").

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli Articoli 77-bis e seguenti D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione AIM.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli Articoli 80 e seguenti del TUF.

Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente Statuto ed alle delibere dell'Assemblea dei Soci prese in conformità alla legge e allo Statuto.

2.5 - Trasferimento delle azioni

Nel caso in cui le azioni della Società non siano ammesse alla negoziazione

sull'AIM o altro sistema di multilaterale negoziazione o mercato regolamentato, qualora un Socio intenda trasferire in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni con lettera raccomandata indirizzata alla Società e agli altri Soci. Il Socio o i Soci che, singolarmente o congiuntamente, intendono trasferire azioni superiori al 50% del capitale sociale devono reperire un terzo disponibile ad acquistare alle stesse condizioni le azioni degli altri Soci che avranno la facoltà di accettare la proposta in alternativa all'esercizio della prelazione.

Qualora nessun Socio eserciti il diritto di prelazione nei termini previsti, e non accetti la proposta di acquisto alternativa alla prelazione, il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione sarà sottoposto al gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il gradimento potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso in Società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della Società; il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere il proprio parere in ordine al gradimento entro il termine di trenta giorni da quelli previsti per la scadenza dell'esercizio del diritto di prelazione.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti quali pegni, usufrutto od altro, sulle azioni o diritti di opzione.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri Soci, entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta.

Se alcuni Soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri Soci in proporzione delle loro azioni.

Tuttavia se il Socio offerente non trasferisce le azioni, o i diritti di opzione entro due mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento successivo, deve nuovamente offrirle in opzione agli altri Soci.

I Soci possono inoltre liberamente trasferire le azioni o i diritti di opzione o parte di essi a proprie controllanti, o controllate, o controllate dalla stessa controllante.

Per "controllate" si intendono quelle società che risultino tali ai sensi dell'Art.2359, comma primo, numeri uno e due del Codice Civile, con esclusione del controllo contrattuale di cui all'Art.2359, comma primo, numero tre del Codice Civile.

La libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che non venga meno il rapporto di controllo della società cessionaria entro 1 anno dal trasferimento; in difetto ciascun Socio avrà il diritto di far dichiarare inefficaci i trasferimenti di quote o diritti di opzione liberamente effettuati.

Qualora le azioni fossero oggetto di espropriazione forzata, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro dieci giorni dall'aggiudicazione in

ipotesi graduata per successione, dai Soci e/o da un terzo designato dai Soci che offrano lo stesso prezzo.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2.6 - Vincoli sulle azioni

Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto o sequestro. In tali casi troverà applicazione quanto previsto dall'Art.2352 del Codice Civile.

2.7 - Opa Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (*qui di seguito, "la disciplina richiamata"*) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni Assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia rilevante delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha

determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli Azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 2.7.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 2.7 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La Società, i suoi Azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..

2.8 - Clausola in materia di revoca dall'ammissione alle negoziazioni da inserire negli statuti delle società AIM Italia.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

3 - Assemblea dei Soci

3.1 - Competenze dell'Assemblea

Sono riservate alla Assemblea dei Soci le materie che la legge o il presente Statuto attribuiscono alla stessa.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'Art.2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM; e (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli Azionisti presenti in Assemblea.

3.2 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede della Società con avviso pubblicato sul sito internet della Società e su un qualsiasi quotidiano a diffusione nazionale.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In deroga a quanto sopra, qualora la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero non sia quotata sull'AIM, l'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante raccomandata a mani, telefax, o mediante e-mail, spedita a tutti gli Azionisti almeno otto giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.2366 del Codice Civile, precisandosi che l'avviso deve essere spedito agli specifici recapiti che risultino dal libro Soci o che siano stati espressamente comunicati dal Socio alla Società con lettera raccomandata.

Gli Amministratori devono convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

La convocazione dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea deve deliberare su proposta degli Amministratori.

3.3 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei

relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti di cui all'Art.2372 del Codice Civile, da chi non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società o delle società controllate.

3.4 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore a ciò designato dagli intervenuti; e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

3.5 - Deliberazioni delle Assemblee

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un notaio.

4 - L'Organo Amministrativo

4.1 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Le riunioni collegiali del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni collegiali del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Delle deliberazioni collegiali si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM, almeno un Amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 148, comma 3, del TUF, nonché dall'Articolo 3 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. del 5 dicembre 2011.

4.2 - Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto per l'amministrazione della Società, salvo quegli Amministratori che abbiano fatto constatare il proprio dissenso dandone

notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori rispondono anche verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

4.3 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se la maggioranza degli Amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4.4 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

L'Amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri Amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Qualora il numero dei Consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

4.5 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società; peraltro all'atto della nomina tali poteri possono essere limitati.

4.6 - Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed agli Amministratori Delegati nell'ambito delle deleghe. I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi,

salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

4.7 - Compenso al Consiglio di Amministrazione

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

Come compenso per gli Amministratori esecutivi potrà essere prevista una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

5 - Controlli

5.1 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci i quali dureranno in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'Art.2403 del Codice Civile.

6 - Bilancio

6.1 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

6.2 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

7 - Scioglimento e liquidazione

Verificatasi una causa di scioglimento si applicano le disposizioni di legge (Artt.2484 e ss. del Codice Civile).

8 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.